

NOTIZIARIO N. 44 - 2 DICEMBRE 2022

EVENTI

14 DICEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI).	pag. 3
14 DICEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI).	pag. 4
16 DICEMBRE	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO.	pag. 5
 SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 6

AFFARI GENERALI



Disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023: testo del provvedimento al vaglio del Parlamento e contenuti in materia fiscale.

pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA



Albo Gestori Ambientali: novità sulla disciplina del Responsabile Tecnico Rifiuti.

pag. 22

- ◆ Reach: il 1 gennaio 2023 termina il regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2020/878 per la redazione delle schede di sicurezza.

pag. 32

ENERGIA



Apertura del portale per la registrazione delle imprese Gasivore.

pag. 33

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Esoneri contributivi per le aziende con certificazione di genere e interventi di promozione per la parità nel lavoro.

pag. 35

- ◆ Esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e interventi in corso sugli Uniemens di gennaio-luglio 2022: chiarimenti procedurali INPS. pag. 51
- ◆ “Conosci le tue tutele”: brochure informativa dell’INL per la giornata contro la violenza sulle donne. pag. 52
- ◆ Lavoro agile: differito all’1 gennaio 2023 il termine per effettuare la comunicazione del nominativo del prestatore e della data di inizio/cessazione attività. pag. 55
- ◆ Lavoro agile: valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” INAIL per la procedura. pag. 56
- ◆ PMI Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa del CCNL Confimi Impresa Meccanica: comunicato stampa sul nuovo accordo di gestione dei servizi sanitari per il biennio 2023/2024. pag. 57

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.
- Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08

DURATA

4 ore

DATE

14 Dicembre 2022 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.
- Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08

Modulo 2

- Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici: struttura e funzioni

DURATA

8 ore

DATE

14 Dicembre 2022 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL - Via Maestri del lavoro 42/F - Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

CONTENUTI

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

DURATA

4 ore

DESTINATARI

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

DATE

16 Dicembre 2022 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2023
TESTO DEL PROVVEDIMENTO AL VAGLIO DEL PARLAMENTO E CONTENUTI IN MATERIA
FISCALE**

Il disegno di legge di Bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre u.s., dopo il successivo ottenimento della bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato è stato trasmesso, nel testo disponibile cliccando su questo [collegamento](#), al Parlamento; di seguito la disamina delle disposizioni in materia fiscale diramata dall'Agenzia delle Entrate l'1 dicembre 2022, tramite la rivista "Fisco Oggi".

Legge di bilancio in Parlamento, tempi stretti per l'approvazione

La manovra finanziaria dovrà essere licenziata definitivamente entro dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Valore, 35 miliardi di euro. Si parte dalla Camera, con 174 articoli

Gran parte delle risorse messe a disposizione sono destinate al sostegno delle famiglie e delle imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione. In particolare: è confermata l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette; sono rifinanziati e rafforzati per il primo trimestre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale da parte delle imprese che ne consumano grandi quantitativi nonché degli esercizi commerciali; il bonus sociale per le bollette di luce e gas è esteso agli utenti con Isee fino a 15mila euro; l'Iva sui prodotti per l'infanzia e la protezione dell'igiene intima femminile scende al 5%; è inasprito, per il 2023, il contributo straordinario sugli extraprofiti realizzati dalle imprese dell'energia.

Tra gli altri interventi in ambito fiscale, si segnalano: l'innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi per l'accesso al regime forfetario; l'introduzione della tassazione piatta al 15% per gli incrementi reddituali degli autonomi che non applicano la *flat tax*; la riduzione al 5% del prelievo sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti; la proroga delle agevolazioni per gli *under 36* che acquistano la prima casa; il varo di una disciplina *ad hoc* per le cripto-attività; la riproposizione delle norme che consentono, in maniera agevolata, l'assegnazione di beni ai soci, la trasformazione in società semplici, l'estromissione di immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale, la rideterminazione del costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni; la stretta sulle attività "apri e chiudi"; la sospensione dell'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*; la cancellazione dei debiti fino al 2015 non superiori a mille euro e altre misure di "tregua fiscale", per "... fornire supporto – si legge nella relazione illustrativa – alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione".

Ci sono anche l'elevazione a 5mila euro della soglia per l'uso del contante, l'eliminazione delle sanzioni per chi non accetta pagamenti con Pos fino a 60 euro, il rafforzamento dell'assegno unico per le famiglie, l'acquisto agevolato di beni alimentari di prima necessità per chi ha Isee fino a 15mila euro, la sospensione dell'aggiornamento delle multe stradali... ([Atto Camera 643](#)).

Bonus energetici alle imprese (art. 2 e 11)

Confermati anche per il primo trimestre 2023 e potenziati di cinque punti percentuali i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Spettano nella misura del **45%** alle energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore, mentre è del **35%** per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, come bar, ristoranti e altri esercizi commerciali. Gli importi saranno utilizzabili in compensazione entro il **31 dicembre 2023** o cedibili, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori trasferimenti se effettuati a favore di soggetti "qualificati", i quali dovranno fruirne entro la medesima scadenza.

Esteso al primo trimestre 2023 anche il credito d'imposta del **20%** per le imprese esercenti attività **agricola** e della **pesca** e quelle esercenti l'attività **agromeccanica** (codice Ateco 1.61). Il bonus va calcolato sulla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati nell'esercizio di quelle attività nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali; è fruibile in compensazione entro il **30 giugno 2023** oppure può essere venduto, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni a favore di soggetti "qualificati", che potranno fruirne entro lo stesso termine del 30 giugno.

Contrasto al caro bollette (artt. 3-5, 7-8)

Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale:

- saranno annullati, per il primo trimestre 2023, gli **oneri generali di sistema elettrico** sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW, nonché sulle utenze con potenza superiore, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico
- rimarranno inalterati, nel primo trimestre 2023, gli **oneri generali di sistema per il settore del gas naturale** in vigore nel quarto trimestre 2022
- saranno assoggettate all'aliquota **Iva del 5%** le somministrazioni di **gas metano** per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (se la contabilizzazione avviene sulla base di consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi)
- per il 2023, è innalzata a **15mila euro** la soglia dell'**Isee familiare** per accedere ai bonus sociali, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale. Per contenere la variazione della spesa dei clienti agevolati rispetto al periodo precedente, i bonus per il primo trimestre 2023 saranno rideterminati con delibera dell'Arera, da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite complessivo, tra luce e gas, di 2,4 miliardi di euro
- istituito un **fondo di 650 milioni** di euro per l'anno 2023, destinato a contenere le conseguenze derivanti agli **utenti finali** dagli aumenti dei prezzi nel settore del **gas naturale**. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 30 giugno 2023, dovrà individuare le misure specifiche

- istituito un **fondo di 400 milioni** di euro per il 2023, destinato all'erogazione di un contributo straordinario agli **enti territoriali** a fronte delle maggiori spese per **energia e gas**. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvederà alla ripartizione delle risorse.

Regime forfetario (art. 12)

Ampliato, dal 2023, il perimetro di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, grazie all'innalzamento, da 65mila a **85mila euro**, del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza. Per evitare utilizzi impropri della disciplina, è dettata una **clausola antielusione**, in virtù della quale il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui i ricavi/compensi superano la soglia di 100mila euro, con la conseguenza che, in tale circostanza, si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni che determinano lo sfioramento del tetto. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 85mila e fino a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo.

Flat tax incrementale (art. 13)

Sempre per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diverse però da quelle che applicano il regime forfetario, è introdotta la possibilità, per il solo 2023, di assoggettare una parte della base imponibile a una "tassa piatta" meno onerosa dell'Irpef ordinaria (e delle relative addizionali regionale e comunale), ossia a un'imposta sostitutiva del **15%**. Tale meccanismo di favore riguarda, per un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nell'anno e quello più alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022), ridotta di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare, che resta assoggettato regolarmente all'Irpef e relative addizionali. La misura non incide sugli acconti dovuti per l'anno 2024, nel senso che questi dovranno essere determinati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il regime sostitutivo.

Detassazione delle mance (art. 14)

Meno Irpef sulle mance ai lavoratori di strutture ricettive, bar, ristoranti, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e da quest'ultimo riversate ai dipendenti. Tali somme, considerate redditi da lavoro dipendente, potranno essere tassate dal sostituto d'imposta, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un'imposta fissa del **5%** in luogo dell'Irpef ordinaria. Inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e non rientrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono previsti due "paletti": le mance sono assoggettabili al regime agevolato nel limite del **25% del reddito** percepito per le prestazioni di lavoro nell'anno; la misura, riservata al settore privato, è applicabile a chi, nell'anno precedente, ha avuto redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a **50mila euro**.

Detassazione dei premi di produttività (art. 15)

Dimezzato, per il 2023, il prelievo fiscale sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Per queste voci, fino all'importo complessivo di 3mila euro lordi, la legge di stabilità 2016 aveva previsto, nei confronti dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 80mila euro e salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 10%, ora ridotta al **5%**.

Plastic tax e sugar tax (art. 16)

Ancora un rinvio di un anno, al **1° gennaio 2024**, per l'applicazione delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 (e mai rese operative) con l'obiettivo di limitare il consumo delle bevande edulcorate (*sugar tax*) e degli imballaggi monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (*plastic tax*).

Iva sui prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile (art. 17)

Ulteriormente ridotta al **5%** l'Iva sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili, che la scorsa legge di bilancio aveva già abbassato dal 22 al 10% (quelli compostabili o lavabili e le coppette mestruali sono tassati al 5% già dal 1° gennaio 2020). La stessa aliquota del 5% viene riservata anche ad alcuni prodotti dell'infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per lattanti o bambini nella prima infanzia; pannolini; seggiolini da installare negli autoveicoli.

Agevolazioni prima casa per under 36 (art. 18)

Sono prorogate di un anno, fino al **31 dicembre 2023**, le misure dettate dal "decreto Sostegni bis" per favorire l'acquisto dell'abitazione da parte di chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro. Sussistendo i requisiti e le condizioni per la fruizione delle agevolazioni "prima casa", gli atti di compravendita e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione stipulati dagli *under 36* sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (se l'operazione è soggetta a Iva, spetta anche un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta pagata). Inoltre, è azzerata pure l'imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della "prima casa".

Prestazioni pensionistiche svizzere (art. 19)

Sancita la tassazione sostitutiva agevolata, con aliquota del **5%**, per le somme corrisposte da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (Avs) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp), anche quando sono percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani (le norme vigenti, invece, riconoscono il trattamento fiscale di favore solo in caso di canalizzazione della riscossione in Italia). La regola decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge 153/2015 (30 settembre 2015), ma le somme già versate non sono rimborsabili.

Redditi dominicali e agrari (art. 20)

Ancora un anno di **esclusione dall'Irpef** e dalle relative addizionali regionale e comunale per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni dichiarati dagli agricoltori, più precisamente dai soggetti con la qualifica di **coltivatori diretti** o di **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola: la non concorrenza alla formazione della base imponibile, inizialmente introdotta per il triennio 2017-2019 e già prorogata fino al 2022, varrà anche per il 2023. Possono beneficiarne le sole persone fisiche, incluse le società semplici che attribuiscono redditi fondiari ai soci coltivatori diretti o Iap, non anche i soci di Snc o Sas agricole in quanto, pure quando è stata esercitata l'opzione per la tassazione su base catastale, il reddito loro attribuito conserva la natura di reddito d'impresa, mentre la norma agevolativa è rivolta ai redditi dominicali e agrari.

Esenzione Imu (art. 21)

Niente Imu sugli **immobili occupati abusivamente**, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici. A tal

fine, la circostanza deve essere comunicata al Comune competente nei termini e con le modalità che saranno stabiliti da un decreto Mef entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Stesso adempimento nel momento in cui viene meno il diritto all'esenzione.

Costi black list (art. 22)

Abrogata dalla legge di stabilità 2016, è ripristinata la limitazione alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate **in Paesi o territori non cooperativi** a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori (la lista Ue, dopo l'ultimo aggiornamento del 4 ottobre, comprende Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu). I "costi black list" sono nuovamente ammessi in **deduzione entro il loro valore normale** (articolo 9, Tuir), a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; in tale circostanza, i costi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l'applicazione di una sanzione pari al 10% degli importi non evidenziati, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro. Il Fisco, prima di emettere avviso di accertamento, dovrà inviare all'interessato una comunicazione per concedergli la possibilità di fornire, nei successivi 90 giorni, le prove degli elementi necessari per la deduzione. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione della norma ora introdotta, con conseguente legittima deduzione integrale dei costi *black list*, si può presentare istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. La norma limitativa non riguarda le operazioni alle quali è applicabile la disciplina Cfc, ossia delle imprese estere controllate (articolo 167, Tuir).

Utili da partecipate estere (art. 23)

Introdotta la possibilità di **affrancare**, cioè di escludere dalla formazione del reddito del soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. L'opzione, esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, comporta l'assoggettamento di quei valori a un'imposta sostitutiva del **9% per i contribuenti Ires** ovvero del **30% per i contribuenti Irpef**, da versare in unica soluzione, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi per il periodo in corso al 31 dicembre 2022 (di norma, il **30 giugno 2023**). Le aliquote sono ridotte di tre punti percentuali per gli utili percepiti dal controllante residente o localizzato in Italia entro la scadenza per il saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. L'opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (modello Redditi 2023) e potrà essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. Per le disposizioni di attuazione, è prevista l'emanazione di un decreto Mef, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Plusvalenze realizzate da non residenti (art. 24)

Nuova fattispecie reddituale per i contribuenti non residenti: si considerano prodotte nel territorio nazionale, configurandosi quali redditi diversi imponibili in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di **partecipazioni** in società ed enti fiscalmente residenti all'estero, il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni

che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da **beni immobili situati nel nostro Paese**.

Beni ai soci, trasformazione in società semplice, estromissione dall'impresa individuale (art. 25)

Riproposte le norme che consentono, in maniera agevolata, la fuoriuscita di determinati beni dalla società, la trasformazione in società semplici delle società commerciali che gestiscono quegli stessi beni, l'estromissione di immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale.

Per quanto riguarda l'**assegnazione agevolata**, la disciplina si rivolge alle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il **30 settembre 2023**, attribuiscono o cedono ai soci beni immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (si tratta dei veicoli aziendali diversi da quelli utilizzati, ad esempio, da scuole guida, imprese di autonoleggio, ovvero di natanti e aeromobili, anch'essi privi del requisito della strumentalità). L'operazione è possibile a condizione che tutti i soci al 30 settembre 2022 risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, ovvero che vi vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento con data certa comunque anteriore al 1° ottobre 2022. Sulle plusvalenze dei beni assegnati (differenza tra il valore normale ovvero, su richiesta della società, il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto) si applica un'imposta sostitutiva dell'**8%**, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti l'assegnazione; la sostitutiva è, invece, del **13%** sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione. L'imposta va versata in due tranches: il 60% entro il **30 settembre 2023**, il restante 40% entro il **30 novembre 2023**.

Sostanzialmente identiche le regole per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri) e che, entro il 30 settembre 2023, provvedono alla **trasformazione in società semplici**, fuoriuscendo in tal modo dal regime del reddito d'impresa.

Via libera, infine, all'**estromissione degli immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa individuale a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'**8%**, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto (anche in questo caso, per determinare la plusvalenza, si può assumere il valore catastale in luogo di quello normale). L'operazione riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2022 e va effettuata tra il 1° gennaio e il **31 maggio 2023**, esplicando effetti sin dal 1° gennaio 2023 (in pratica, l'immobile, per tutto l'anno, si considera nella sfera personale dell'imprenditore). L'imposta sostitutiva deve essere versata, per il 60%, entro il **30 novembre 2023** e, per il restante 40%, entro il **30 giugno 2024**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 26)

Ennesima opportunità per rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni, edificabili e agricoli, e di partecipazioni (titoli, quote o diritti), con contestuale ampliamento del perimetro oggettivo di applicazione: alla procedura agevolativa, che consente al momento della cessione di calcolare l'eventuale plusvalenza tenendo conto del valore affrancato e non dell'originario costo o valore di acquisto, sono ora ammesse anche le **partecipazioni negoziate** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ossia quelle quotate. Possono beneficiarne le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia in riferimento ai beni posseduti, al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, alla data del **1° gennaio 2023**. A tal fine, entro il **30 giugno 2023**, occorre far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della

partecipazione da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.) e pagare, su quel valore, un'imposta sostitutiva del **14%**; il versamento può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, maggiorando la seconda e la terza di interessi nella misura del 3% annuo. Per le partecipazioni quotate, l'imposta va pagata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022, cioè "in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese" (articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir).

Affrancamento quote Oicr e polizze vita (art. 27)

Introdotta la possibilità di affrancare le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024), pagando in anticipo un'imposta sostitutiva del **14%**, invece che l'ordinario 26% al momento della realizzazione dei relativi redditi, sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione ovvero, per le polizze, sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. Per le quote Oicr, la scelta va comunicata entro il **30 giugno 2023** all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto; questi, ricevuta la provvista dal contribuente, dovrà versare l'imposta sostitutiva entro il **16 settembre 2023**. Stessa scadenza per le polizze vita: vi provvederà, su richiesta del contraente e dietro fornitura della necessaria provvista, l'impresa di assicurazione. I contratti in relazione ai quali si opta per l'affrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025.

Contributo di solidarietà per il caro energia (art. 28)

Modificate, per il **2023**, le regole del contributo straordinario sugli extraprofitto realizzati dalle imprese dell'energia, introdotto per fronteggiare l'emergenza dei costi. Il prelievo è pari al **50%** del reddito Ires 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei precedenti quattro periodi d'imposta (dal 2018 al 2021), entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021. Al pagamento sono tenute le imprese che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi (sono esclusi coloro che organizzano e gestiscono piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole e microimprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice Ateco 473000). Il versamento dovrà essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (quindi, per i contribuenti "solari", entro il **30 giugno 2023**) ovvero, per chi approva il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare potranno provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2023. Il contributo non è deducibile né dalle imposte sui redditi né dall'Irap.

Tabacchi e prodotti da fumo (art. 29)

Fissato un nuovo calendario di aumenti, dal 2023 al 2025, per le accise sui tabacchi lavorati, con conseguente **incremento**, dal prossimo anno, del prezzo delle **sigarette** "tradizionali". Inoltre, viene graduato l'aumento dell'accisa già previsto per l'anno 2023 e successivi per i tabacchi da inalazione senza combustione e ridotta l'imposta di consumo che grava sulle sigarette elettroniche.

Concessioni giochi (art. 30)

Nelle more della riorganizzazione del settore, sono prorogate fino al **31 dicembre 2023**, “a titolo oneroso”, le concessioni per la raccolta *online* dei giochi pubblici in scadenza a fine 2022. Il corrispettivo *una tantum* per mantenere la concessione, calcolato in proporzione alla durata della proroga e **maggiorato del 15%** rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, andrà versato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il **15 gennaio 2023** e il **1° giugno 2023**.

Cripto-attività (artt. 31-35)

Dettato un pacchetto di norme *ad hoc* per disciplinare la materia delle cripto-attività, fino a oggi oggetto solo di alcuni chiarimenti dell'amministrazione finanziaria sotto forma di risposta a interpello. Le disposizioni contenute nella legge di bilancio definiscono, tra l'altro, le regole per tassare le operazioni connesse a tale particolare tipologia di investimento, per rideterminarne il valore, per regolarizzare le precedenti omissioni. Questi, in estrema sintesi, gli aspetti salienti:

- le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività sono tassabili con aliquota del **26%**, soltanto, però, se nel periodo d'imposta raggiungono complessivamente almeno i **2mila euro**
- la detenzione di cripto-attività, a prescindere dal loro ammontare, comporta gli obblighi di monitoraggio attraverso la compilazione del **quadro RW** del modello Redditi
- i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, a prescindere dall'imputazione al conto economico
- per le cripto-attività possedute al **1° gennaio 2023** è possibile procedere alla **rideterminazione** del costo o valore di acquisto, calcolando sul valore a quella data un'imposta sostitutiva del **14%**, da versare entro il **30 giugno 2023** in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del **3% annuo**
- è possibile **regolarizzare** l'omessa indicazione in dichiarazione delle cripto-attività detenute fino al **31 dicembre 2021** e gli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello predisposto dall'Agenzia delle entrate. Per l'emersione andranno versati, nel primo caso, una sanzione dello **0,5%** per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate e, nel secondo caso, un'imposta sostitutiva del **3,5%** sul valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più un ulteriore **0,5%** per ciascun anno, a titolo di sanzioni e interessi
- sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica l'**imposta di bollo** nella misura del **2 per mille** annui del loro valore, anche nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Per quelle detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, invece dell'imposta di bollo, si applica un'imposta sul valore nella stessa misura del **2 per mille**, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi; l'imposta si applica a tutti i residenti in Italia, non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Attività “apri e chiudi” (art. 36)

Stretta nei confronti delle ditte “apri e chiudi”, quelle cioè che, esercitata l'attività per poco tempo, non versano imposte e contributi, scomparendo prima che il Fisco riesca a intercettarle. Per contrastare tali pratiche evasive, in aggiunta alle norme di contrasto già vigenti, si prevede che l'Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, invita il contribuente a esibire idonea documentazione (fondamentalmente, le scritture contabili, quando prescritte) per dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività e l'assenza

dei profili di rischio individuati: in caso di mancata risposta all'invito o se i riscontri danno esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di **cessazione della partita Iva**. Per riapirla, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo oppure come rappresentante legale di società, associazione o ente costituito dopo il provvedimento di chiusura, l'interessato dovrà presentare una **fideiussione** bancaria o assicurativa di durata triennale e per un importo non inferiore a **50mila euro** ovvero, se superiore, per l'importo ancora dovuto in dipendenza delle violazioni fiscali commesse prima della chiusura d'ufficio. Per il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione, scatta anche l'irrogazione contestuale di una **sanzione di 3mila euro**, della quale risponde in solido, nei casi di dolo, colpa grave o concorso, l'intermediario che per suo conto ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività. L'Agenzia delle entrate dovrà definire modalità e termini di attuazione della norma.

Vendite tramite piattaforme digitali (art. 37)

Novità per il commercio elettronico ovvero per le vendite *online* tramite l'uso di un'interfaccia, tipo mercato virtuale, piattaforma, portale o altro mezzo analogo. I soggetti passivi Iva che favoriscono tali transazioni (gestori di *marketplace*) dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate i **dati relativi ai fornitori** e le **operazioni effettuate** nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva. Un decreto Mef dovrà individuare i beni cui si applica la disposizione.

Tregua fiscale: avvisi bonari (art. 38)

Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni **2019, 2020 e 2021** e richieste tramite comunicazioni, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o che sono recapitate successivamente a tale data: a tal fine, è richiesto il versamento, frazionabile fino a un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di **sanzioni ridotte al 3%**. Allo stesso modo sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma: va versato il debito residuo a titolo di imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive, con sanzioni del 3%. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

Tregua fiscale: irregolarità formali (art. 39)

Sono regolarizzabili, se non già contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, gli errori, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al **31 ottobre 2022**. A tal fine, occorre versare, per ciascun periodo d'imposta interessato da violazioni, la somma di **200 euro**, suddivisa in due rate di pari importo, con scadenza **31 marzo 2023** e **31 marzo 2024**. Per perfezionare la procedura, vanno anche rimosse le irregolarità o le omissioni commesse. La definizione non è attivabile per far emergere attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all'estero né per regolarizzare atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni in materia di *voluntary disclosure*.

Tregua fiscale: ravvedimento speciale (art. 40)

Introdotta una sorta di ravvedimento speciale per sanare, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni, non definibili con una delle due precedenti modalità

(articoli 38 e 39), riguardanti le dichiarazioni fino all'anno 2021 (è comunque esclusa la possibilità di far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, oltre a rimuovere le irregolarità od omissioni, occorre pagare l'imposta, gli interessi e **un diciottesimo della sanzione minima**; le somme dovute possono essere frazionate in **otto rate trimestrali** di pari importo, la prima con scadenza **31 marzo 2023** e le altre maggiorate degli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive entro il termine di quella seguente fa perdere il beneficio della rateazione e gli importi ancora dovuti sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria del 30% sull'imposta residua e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. La procedura non è consentita se, alla data del versamento (totale o prima rata), le violazioni sono già state contestate dal Fisco.

Tregua fiscale: procedimenti di accertamento (art. 41)

Sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e pagamento dilazionato fino a cinque anni, in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo, con applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima: sono le condizioni riconosciute a chi decide di avvalersi della definizione agevolata per gli atti del procedimento di accertamento. Vi rientrano: gli accertamenti con adesione relativi a Pvc consegnati entro il **31 marzo 2023**, relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e quelli notificati dopo, entro il 31 marzo 2023, nonché relativi agli inviti al contraddittorio; l'acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, comunque fino al 31 marzo 2023. Non sono definibili gli atti emessi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*.

Tregua fiscale: controversie tributarie (art. 42-44)

Riproposta la **definizione agevolata** delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, qualunque sia lo stato e grado del giudizio, in particolare quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Il costo per chiudere la controversia, commisurato al valore della stessa, varia a seconda del grado e dell'esito del giudizio: per i ricorsi pendenti in primo grado, **90%**; in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della norma, **40%** se la pronuncia è di primo grado, **15%** se la pronuncia è di secondo grado; per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, con Fisco soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, **5%**. Gli importi dovuti vanno pagati entro il **30 giugno 2023**; se superano mille euro, si può dilazionare in un massimo di **20 rate trimestrali**, aggiungendo gli interessi legali. Stesso termine (30 giugno 2023) per la presentazione dell'istanza di definizione. In alternativa, le liti pendenti innanzi alle **corti di giustizia tributaria** di primo e di secondo grado possono essere definite con un **accordo conciliativo** entro il **30 giugno 2023**, beneficiando di **sanzioni ridotte a un diciottesimo** del minimo di legge. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, vanno versate le somme dovute ovvero, in caso di dilazione (fino a un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo, con applicazione degli interessi legali), la prima rata. In caso di omesso pagamento delle somme dovute o di una delle rate, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e sono iscritte a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, aumentata della metà.

Invece, l'alternativa per le controversie pendenti innanzi alla **Corte di cassazione** è, sempre entro il **30 giugno 2023**, la **rinuncia** al ricorso principale o incidentale per intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese in giudizio. Questa si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e il pagamento integrale, nei successivi venti giorni, delle somme dovute per le imposte, le **sanzioni ridotte a un diciottesimo** del minimo di legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie dell'Ue, l'Iva all'importazione, le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Tregua fiscale: omessi pagamenti da istituti deflattivi (art. 45)

Un'altra possibile regolarizzazione riguarda gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, dovute in caso di conciliazione giudiziale scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. La procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il **31 marzo 2023**, della sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di **20 rate trimestrali**, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, l'ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull'imposta residua.

Tregua fiscale: stralcio ruoli fino a mille euro (art. 46)

Previsto l'**annullamento**, al 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della disposizione, fino a **mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (non rilevano, pertanto, interessi di mora, aggio e spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, inclusi quelli derivanti dalla "rottamazione ter" e dal "saldo e stralcio". Dall'entrata in vigore della legge di bilancio (quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2023), la riscossione delle somme rientranti nell'ambito di applicazione della norma resta sospesa fino alla data del loro annullamento. Non beneficiano della cancellazione automatica i carichi riguardanti le risorse proprie dell'Ue, l'Iva all'importazione, il recupero degli aiuti di Stato, le pronunce di condanna della Corte dei conti, i provvedimenti e le sentenze penali di condanna.

Tregua fiscale: rottamazione ruoli (art. 47)

Definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** mediante il pagamento, entro il **31 luglio 2023**, in un'unica soluzione o in un massimo di **18 rate**, delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per procedure esecutive e notifica della cartella; non vanno corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive per i debiti previdenziali ("sanzioni civili"), l'aggio. Se si sceglie di pagare a rate, la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% del totale dovuto per la definizione, vanno versate rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti, tutte di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024; andranno aggiunti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Chi è interessato alla definizione dovrà presentare, entro il **30 aprile 2023** (termine, che cadendo di domenica, slitta al 2 maggio, considerata anche la festività del 1° maggio), apposita **dichiarazione** (con indicazione del numero di rate nel quale intende suddividere il pagamento) seguendo le modalità che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma, saranno rese note dall'agente della riscossione. Questi, entro il 30

giugno, comunicherà a chi ha presentato la dichiarazione l'importo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonché la scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; in tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Per le violazioni del codice della strada, i benefici riguardano solo gli interessi e l'aggio. È possibile fruire della definizione agevolata anche per i debiti risalenti a precedenti rottamazioni o alla procedura del "saldo e stralcio" prevista dalla legge di bilancio 2019, in relazione alle quali è intervenuta decadenza. Non sono definibili i carichi riguardanti: le risorse proprie Ue e l'Iva all'importazione; il recupero di aiuti di Stato; i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

Stabile organizzazione (art. 49)

Modificata la nozione di stabile organizzazione (articolo 162, Tuir) allo scopo di rendere certa, in presenza di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento quando, nel nostro Paese, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di "investment managing".

Tassazione sulle assicurazioni (art. 51)

Incrementata la tassazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, ossia l'anticipazione, effettuata dalle imprese assicurative, del prelievo sui rendimenti delle polizze, che, a fine contratto, ricade sugli assicurati. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, vale a dire dal **2023** per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, andrà applicata l'aliquota dello **0,50%**, non più dello 0,45%.

Riduzione cuneo fiscale (art. 52)

In favore dei lavoratori dipendenti con redditi bassi, è confermato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre **2023**, l'esonero di **due punti percentuali** sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, già in vigore dallo scorso mese di luglio. L'agevolazione è incrementata di un ulteriore punto percentuale, arrivando pertanto complessivamente al **3%**, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di **1.538 euro**, pari a 20mila euro annui.

Assegno unico universale (art. 65)

Apportate alcune modifiche migliorative alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico: dal 1° gennaio 2023, gli importi vigenti sono incrementati del **50%** per ciascun figlio di età inferiore a un anno nonché per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni appartenente a nuclei con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro; sono messe a regime le disposizioni particolari per i **figli con disabilità**, che la norma originaria limitava all'anno 2022.

Mezzi di pagamento (art. 69)

Dal **1° gennaio 2023**, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di **denaro contante** e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti

diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche, dagli attuali 2mila euro sale a **5mila euro**, anziché scendere a mille euro, come invece previsto dalle disposizioni ora in vigore.

Se l'operazione non supera i **60 euro**, non scatta alcuna sanzione nei confronti di negozianti, artigiani e professionisti che rifiutano i pagamenti digitali con **carta di debito, di credito o prepagata**. Viene modificata in tal senso la norma che, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta o Pos di qualsiasi importo da parte di esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali), ha introdotto, dallo scorso 30 giugno, una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione.

Bonus quotazione Pmi (art. 73)

Mantenuto in vita anche per il prossimo anno il credito d'imposta del **50%**, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le **spese di consulenza** sostenute dalle piccole e medie imprese per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo; l'incentivo spetta soltanto se la procedura va a buon fine. L'importo massimo del bonus sulle spese sostenute fino al **31 dicembre 2023** è innalzato da 200mila a **500mila euro**. Per ottenerlo, occorre presentare apposita domanda al ministero delle Imprese e del made in Italy tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo. È utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare tramite i servizi telematici delle Entrate, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.

Bonus alimentare (art. 78)

Istituito un fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore di chi ha un **Isee non superiore a 15mila euro**. Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, dovrà stabilire: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, ammontare del beneficio, modalità e limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, modalità e condizioni di accreditamento dei negozi che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Multe stradali (art. 83)

Stop agli aumenti delle multe stradali: considerata l'eccezionalità della situazione economica, è sospeso per il biennio **2023-2024** l'"ordinario" **aggiornamento** delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, che si basa sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come accertata dall'Istat.

Misure a sostegno dello sport (art. 107)

Esteso al 2023 il credito d'imposta del **65%** per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Stanziati 35 milioni di euro per il credito d'imposta del **50%** sugli investimenti in **campagne pubblicitarie** effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile. Il bonus spetta, nel limite di 10mila euro, per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il **31 marzo 2023**.

Messi a disposizione, per l'anno 2023, 25 milioni di euro destinati all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le discipline sportive, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Bonus materiali riciclati (art. 124)

Istituito, per gli anni **2023 e 2024**, un credito d'imposta del **36%**, fino a un importo massimo annuale di **20mila euro** per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui), a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, è utilizzabile - solo in compensazione - a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui si effettuano gli acquisti dei prodotti agevolabili (il relativo F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate). Le modalità attuative saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Sisma Italia centrale 2016 (art. 134, co. 10-11)

Prorogata fino all'anno d'imposta **2022** la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile **Irpef e Ires** dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nel Centro Italia. Per gli stessi immobili, è estesa fino al **2023** anche l'esenzione dall'**Imu**. Inoltre, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati da quegli eventi, viene confermata per il **2023** la non debenza di una serie di **tributi locali** (imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

Sisma Emilia 2012 (art. 135, co. 5)

L'esenzione Imu già accordata, a seguito degli eventi sismici del 2012, per i fabbricati situati in determinati comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto è prorogata fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2023**.

ALBO GESTORI AMBIENTALI
NOVITÀ SULLA DISCIPLINA DEL RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI

Con le allegare Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 e Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina del ruolo di Responsabile Tecnico Rifiuti.

Nello specifico sono stati modificati ed aggiornati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione 30 maggio 2017, n. 6 riguardante i requisiti del Responsabile Tecnico rifiuti;
- Deliberazione 25 giugno 2019, n. 4 riguardante i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Le modifiche alla prima delibera riguardano la possibilità di dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa, le attività che il soggetto dispensato può svolgere e le modalità di presentazione della richiesta di dispensa.

Per quanto riguarda invece la seconda delibera sono state apportate modifiche relative alle verifiche iniziale e di aggiornamento per l'abilitazione al ruolo.

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimromagna.it



*Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell'Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l'articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico;

Considerata la Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha rilevato una lettura contraddittoria delle disposizioni relative al rilascio della dispensa dalle verifiche d'idoneità, e ne ha determinato l'esigenza di ridefinizione dei criteri medesimi;

Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante i compiti e responsabilità del responsabile tecnico, il quale dispone quale *"Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad*

assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”;

Ritenuto, pertanto, che nell'esercizio dei suoi compiti il responsabile tecnico svolge delle mansioni che sono complementari a quelle del legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, essenziali al funzionamento dell'azienda;

Considerato che l'applicazione dell'istituto della dispensa dalla verifica d'idoneità del legale rappresentante debba comunque garantire che lo stesso abbia svolto detto compito per un adeguato periodo, e parimenti abbia maturato un periodo congruo di esperienza nel ruolo di responsabile tecnico, parte del quale all'interno della stessa impresa;

Ravvisata, la necessità di ridefinire ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Considerata l'esigenza di specificare le modalità di acquisizione dell'idoneità di responsabile tecnico di cui alla delibera n. 4 del 25 giugno 2019 *“Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche”*;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

- a) Il comma 5 dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 è così sostituito:
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione.”;
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis:
“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l'impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”;
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il comma 5-ter:
“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all'allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell'Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all'allegato D.

Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019)

L'articolo 2 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è così modificato:

- a) al comma 5 la lettera a) è così sostituita:

“a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”;

b) al comma 5 è aggiunta la seguente lettera c):

“La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.

Articolo 3

(Entrata in vigore e revocata)

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione è revocata la Circolare n. 59/Albo/Pres del 12 gennaio 2018

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT
Data e ora della firma: 21/11/2022 10:52:48

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi



Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 21/11/2022 09:58
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Marca da
bollo



ALLEGATO A

*Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

**SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
.....**

**Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a il
e residente a
in
codice fiscale recapito telefonico.....
PEC..... Legale rappresentante dell'impresa
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali N.

Ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017,
modificato dall'articolo 1 della deliberazione n. 07/ALBO/CN del 16 novembre 2022, come certificato nell'allegata
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,

CHIEDE

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto
dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività
..... (trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

Luogo e data

Il richiedente

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a ail
codice fiscale.....
e residente a
in recapito telefonico.....

In applicazione del decreto in epigrafe, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai sensi dell'articolo 75 del DPR stesso, della decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA

- di ricoprire continuativamente la carica di legale rappresentante e contemporaneamente di responsabile tecnico dell'impresa da almeno cinque anni.

- di aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, come disposto dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dall'articolo 1 della deliberazione n. 07/ALBO/CN del 16 novembre 2022 per un periodo totale effettivo, di almeno venti anni presso la/le seguente/i impresa/e regolarmente iscritta/e all'Albo nazionale gestori ambientali:

1. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
con sede a in
dal..... al
con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di
2. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
con sede a in
dal..... al
con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di
3. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
con sede a in
dal..... al
con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di
4. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
con sede a in
dal..... al
con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di

Luogo e data

Il dichiarante

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL D.M. 03 GIUGNO 2014 N. 120

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del..... dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Visto l'articolo 13, comma 1 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Vista la deliberazione n. 6/ALBO/CN del 20 settembre 2022 riguardante i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;

Vista la domanda di dispensa presentata da in data registrata al numero di prot.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della in data con la quale è stata accolta la domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività

DISPONE che

Art. 1

(dispensa)

Cognome Nome
codice fiscale PEC.....

legale rappresentante dell'impresa CF, con sede in
è dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività fino al permanere del medesimo nel ruolo di legale rappresentante.

Art. 2

(prescrizioni)

1. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 2, comma 4 della Deliberazione C.N. n. 6 del 30 maggio 2017 entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale

Luogo, Data

Il Segretario
- XXXXXXXXXXX -

Il Presidente
- YYYYYYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
(imposta di bollo assolta virtualmente con autorizzazione

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL D.M. 03 GIUGNO 2014 N. 120

**Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del.....
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Visto l'articolo 13, comma 1 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale n. 07 del 16 novembre 2022 riguardante i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;

Vista la domanda di dispensa presentata da in data registrata al numero di prot.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della in data con la quale è stata respinta la suddetta richiesta in quanto

DISPONE per

Cognome Nome

CF..... PEC.....

Legale Rappresentante dell'impresa con sede in

Art. 1
(diniogo)

1. Il rigetto, per i motivi indicati nelle premesse, della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività per i motivi indicati in premessa.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, Data

Il Segretario
- XXXXXXXXXXX -

Il Presidente
- YYYYYYYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)



*Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di responsabile tecnico.

Con riferimento alla deliberazione riportata in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.

1. Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

- a) Il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l'impresa dallo stesso rappresentata;
- b) le domande relative alla dispensa dalle verifiche, già presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni, purché in possesso dei requisiti previsti;
- c) in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e nell'attesa dell'utilizzo delle procedure telematiche, la domanda di dispensa è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l'impresa di cui si ha legale rappresentanza;
- d) in applicazione del comma 1 dell'articolo 18 del DM 120/2014 e dell'art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, **l'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche** entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.

2. Requisiti del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

3. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)

- a) Il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;
- b) l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;
- c) in caso di variazione del **responsabile tecnico** o del **legale rappresentante** firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;
- d) ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell'Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- e) per "*dipendente*" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

4. Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n.6/2017, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

5. Disposizioni transitorie

- a) I responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;
- b) il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F7040
C = IT
Data e ora della firma: 21/11/2022 10:54:40

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 21/11/2022 09:59
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024



InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REACH**IL 1 GENNAIO 2023 TERMINA IL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
UE 2020/878 PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA**

In previsione del termine del periodo transitorio disciplinato dal Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l'Allegato II del REACH relativo alle "Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)" per sostanze e miscele si ricorda che **dopo il 31 dicembre p.v. tutte le schede di sicurezza dovranno essere fornite unicamente nel formato stabilito dallo stesso Regolamento** (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 1 del 05/01/2022).

Il provvedimento, che implementa le revisioni 6 e 7 apportate a livello internazionale nel sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura (GHS) delle Nazioni prevedendo importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni, introduce nuove sottosezioni pur non stravolgendo la ben nota struttura a 16 parti delle SDS.

A tal proposito si segnala che le principali novità riguardano nello specifico:

- l'adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal Regolamento 2018/1881 dal 1° gennaio 2020;
- inserimento dell'identificatore unico di formula (UFI);
- l'adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
- l'adeguamento per l'inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.

Il testo completo del Regolamento è consultabile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=IT>

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimromagna.it

**APERTURA DEL PORTALE PER LA REGISTRAZIONE
DELLE IMPRESE GASIVORE**

Secondo quanto disciplinato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica M.I.T.E. n. 541 del 21 dicembre 2021 e dalle regole operative fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) con la delibera 541/2022/R/gas del 02 novembre 2022, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.) ha pubblicato la circolare n. 46/2022/GAS che sancisce l’apertura del portale per l’inserimento delle domande di iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale (cd “gasivore”) per l’anno 2023 **a partire dal giorno 30 novembre e fino alle ore 23.59 del giorno 16 gennaio 2023.**

Si ricorda che le aziende che possono accedere alle agevolazioni previste devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere consumato mediamente nel periodo di riferimento gas naturale per almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm³/anno considerando un potere calorifico del gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc (per il 2023 il periodo di riferimento è costituito dagli anni 2019 e 2021);
- Operare nei settori di attività economica riportati nell’allegato I del DM MITE n. 541 del 21 dicembre 2021 (settori con un indice di intensità negli scambi internazionali non inferiore al 4%) prendendo a riferimento il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno del periodo di riferimento;

Inoltre, per essere ammesse all’agevolazione, le imprese gasivore devono essere dotate di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001 oppure provvedere ad effettuare a cadenza quadriennale una diagnosi energetica conforme all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi nell’intervallo tra questa e quella successiva.

Infine, l’azienda che accede all’elenco delle aziende gasivore dovrà trasmettere a C.S.E.A. entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici distinti per ciascun PDR intestato all’azienda pena la decadenza dalle agevolazioni.

Come per le aziende energivore sono escluse dalla possibilità di accedere ai benefici le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n. 249/01 nonché le imprese che presentano un valore aggiunto lordo negativo nel periodo di riferimento.

Il portale della C.S.E.A. è raggiungibile al link www.csea.it : le imprese che hanno già provveduto alla registrazione per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco delle imprese energivore potranno accedere con i medesimi username e password, mentre le altre imprese dovranno procedere ad una nuova registrazione.

Ancora in analogia a quanto previsto per le imprese energivore, ai fini dell’iscrizione all’elenco delle imprese gasivore, le aziende in possesso dei requisiti saranno tenute a corrispondere a C.S.E.A. un

contributo agli oneri amministrativi pari a 100,00 € in sessione ordinaria oppure 300,00 € in sessione suppletiva.



Consorzio per l'energia

 0544 280211

 info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

 0544/280225

 342/1104258

 melandri@confimiromagna.it

**ESONERI CONTRIBUTIVI PER LE AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DI GENERE
E INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA PARITÀ NEL LAVORO**

L'art. 5 della **legge 5/11/2021 n. 162** ⁽¹⁾ ha previsto, **a decorrere dal 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui**, «un **esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la **certificazione della parità di genere**, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Con una nota riportata sul proprio portale istituzionale il 28 novembre u.s., il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che l'accluso [decreto adottato il 20 ottobre 2022](#) (allegato n. 1) di concerto con i dicasteri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, «di attuazione della predetta disposizione, definisce **criteri e modalità** di concessione di tali esoneri, **per i quali occorrerà presentare apposita domanda all'INPS, secondo le istruzioni rese disponibili a breve dal medesimo Istituto**».

Il provvedimento prevede altresì che, in attuazione dell'art. 1, comma 138, della legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), ulteriori interventi finalizzati alla **promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro** siano realizzati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicurerà la coerenza rispetto al **Piano strategico nazionale per la parità di genere**.

In attesa delle menzionate, prossime istruzioni INPS, giova segnalare i contenuti ritenuti più significativi del decreto interministeriale, riportati agli artt. 2 e 3.

Per essere ammesse al beneficio dell'esonero contributivo per il periodo di validità della certificazione di parità di genere conseguita, le aziende private dovranno inoltrare, solo in via telematica, apposita domanda all'Istituto secondo i termini e le modalità che questo indicherà. Le domande, una volta verificate dall'INPS, saranno ammesse con riferimento all'intero periodo di validità della certificazione di parità di genere; al fine di favorire il più ampio accesso all'esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

L'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero nella **“misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l'eventuale riduzione”** (qualora le risorse siano insufficienti).

Il beneficio, parametrato su base mensile, sarà fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate saranno tenute a darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (...“i benefici normativi e contributivi previsti dalla

normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e successive modificazioni, nonché all'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 198/2006. Tale norma, riguardante il "Rapporto sulla situazione del personale" (maschile e femminile; da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 20, 33 e 36 del 2022), prevede: "Qualora, nei termini prescritti, le aziende non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

⁽¹⁾ Art. 5

Premialità di parità

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis ⁽²⁾ del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno

2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

(²) Art. 46-bis

Certificazione della parità di genere

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (³), su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46 (⁴), commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;

b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);

d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

(3) Si tratta dell'accluso decreto 29/4/2022, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 152 dell'1 luglio 2022 (allegato n. 2)

(⁴) Art. 46

Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto.

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, ed in particolare l’articolo 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che individua la parità di genere come priorità trasversale e prevede, all’interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, l’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

VISTO l’articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede l’elaborazione e adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 con “l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale”;

VISTA la “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure, l’introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede, per l’anno 2022, nel





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore delle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

VISTO altresì il comma 2 del citato articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che stabilisce l'entità dell'esonero contributivo spettante a ciascuna azienda certificata nella misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato su base mensile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità;

VISTO l'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dei connessi benefici contributivi;

VISTO il secondo periodo del citato comma 276, che ne demanda l'attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunità;

VISTO l'articolo 1, comma 146, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parità di genere, nonché di albo degli enti accreditati;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

VISTO l'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in base al quale le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro che può, altresì, comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda, nell'ipotesi in cui l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2022, con cui sono state definite le modalità per la redazione del suddetto rapporto biennale;

VISTO l'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che *“con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento”*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, con cui sono stati definiti i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione dell'esonero spettante alle aziende certificate, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, in attuazione dell'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, nonché dell'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO altresì, nel rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa e di semplificazione e speditezza nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, di poter dare attuazione, con il presente decreto, anche al medesimo articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui mantiene al Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, già introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 276;

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, il presente decreto definisce:





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2022, dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e dall'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;

b) gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 2

(Esonero contributivo in favore delle aziende private in possesso della certificazione di genere)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e dell'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2022 le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4.

2. Sono escluse dall'applicazione del beneficio le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Articolo 3

(Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio)

1. Ai fini dell'ammissione all'esonero di cui all'articolo 2, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi dell'azienda;
- 2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- 6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 e sono ammesse con riferimento all'intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all'esonero contributivo di cui all'articolo 2, qualora le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all'INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. L'INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero nella misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l'eventuale riduzione di cui al comma 3.

6. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

7. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché all'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

8. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, comunicando le risultanze della procedura di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4

(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'articolo 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli aspetti di rispettiva competenza.

3. Le risorse recuperate a titolo di contributi non dovuti ai sensi del comma 1 sono rese disponibili per l'annualità successiva.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR in favore della parità di genere nel mondo del lavoro, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui, è destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
2. Per l'anno 2022, per le attività di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) mediante l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, tenuto conto dell'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto n. 169 del 6 agosto 2021, con cui si forniscono gli orientamenti strategici per le attività del predetto Istituto.
3. Le attività di cui al comma 2 sono definite in accordo con il Dipartimento per le pari opportunità, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale per la parità di genere.
4. Per gli anni successivi al 2022, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, a valere sul Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti mediante successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

1. Per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante 50 milioni di euro annui, che costituiscono il limite di spesa ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 3. La relativa spesa graverà, per l'anno 2022, sul capitolo di spesa 4363 (Sgravi contributivi), e, a decorrere dall'anno 2023, sul capitolo di spesa 2820 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sempre nel limite di 50 milioni di euro annui.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante 2 milioni di euro a valere sul capitolo di spesa 2820 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Prof. Elena BONETTI

Dott. Daniele FRANCO

On.le Andrea ORLANDO



Firmato digitalmente da
BONETTI ELENA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI



DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
20.10.2022 11:40:12 GMT+01:00



Firmato digitalmente da
ORLANDO ANDREA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 29 aprile 2022

Parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'. (22A03808)

(GU n.152 del 1-7-2022)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale e' stato conferito alla prof.ssa Elena Bonetti l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026» presentata dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri, previa informativa in sede di conferenza unificata;

Considerate le indicazioni della strategia nazionale per la parita' di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parita' di genere e la previsione, all'interno della sezione lavoro, della certificazione della parita' di genere;

Visto il progetto del PNRR «Sistema di certificazione della parita' di genere» (missione 5, componente 1, investimento 1.3) il cui

obiettivo e' la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere e nel cui ambito e' prevista l'istituzione di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere nelle imprese;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunita' del 1° ottobre 2021 di costituzione del Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese in attuazione del citato progetto del PNRR;

Visto l'art. 46-bis, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti «i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunita' di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza»;

Visto l'art. 46-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite «le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a)»;

Vista la successiva legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare l'art. 1, comma 147, che stabilisce: «Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni dell'art. 1, comma 147 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerato il lavoro di individuazione dei parametri per la certificazione della parita' di genere alle imprese svolto dal citato Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese;

Considerato che all'esito del confronto svoltosi nel citato Tavolo e' stata pubblicata dall'UNI, organismo nazionale di normazione, la bozza di Prassi di riferimento per la parita' di genere UNI e che la stessa, aggiornata sulla base degli esiti della consultazione pubblica conclusasi il 22 gennaio 2022, e' stata condivisa dal Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese sopra citato;

Preso atto dell'entrata in vigore in data 16 marzo 2022, a seguito di ratifica del Presidente di UNI, della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni»;

Considerato che la conformita' alla UNI/PdR 125:2022 puo' essere verificata da organismi di valutazione della conformita' accreditati

ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;

Decreta:

Art. 1

I parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese

1. I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni.

Art. 2

Il rilascio della certificazione della parita' di genere alle imprese

1. Al rilascio della certificazione della parita' di genere alle imprese in conformita' alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformita' accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parita' di genere deve essere rilasciato in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.

Art. 3

L'informativa annuale sulla parita' di genere

1. Ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita' e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese, il datore di lavoro fornisce annualmente, anche sulla base delle risultanze dell'audit interno, un'informativa aziendale sulla parita' di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita', qualora sulla base dell'informativa aziendale di cui al precedente comma e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le aziende che siano tenute a presentarlo, rilevassero anomalie o criticita', potranno segnalarle all'organismo di valutazione della conformita' che ha rilasciato la certificazione della parita' di genere, previa assegnazione all'impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1606

**ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE E INTERVENTI IN
CORSO SUGLI UNIEMENS DI GENNAIO-LUGLIO 2022
CHIARIMENTI PROCEDURALI INPS**

L'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 ha previsto: *“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.*

Di conseguenza l'INPS, dopo le indicazioni e le istruzioni diramate con la circolare 22/3/2022 n. 43 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022) e il messaggio 26/9/2022 n. 3499 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022), con il messaggio n. 4270 del 25 novembre u.s. ha fornito i seguenti chiarimenti procedurali:

«In fase di elaborazione delle denunce mensili sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens per i mesi da gennaio a luglio 2022.

In tali denunce, nelle quali sono stati valorizzati i codici che prevedono l'indicazione dell'imponibile nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> di <InfoAggCausaliContrib> (in particolare i codici **“L024”** e **“L026”**), diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.

Si comunica che sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema, tra i quali il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche, al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari.

Si comunica, inoltre, che la gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione **“4K”** attualmente prevede il blocco:

- della notifica;
- della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.

Nei casi in cui l'attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, è prevista una rielaborazione effettuata centralmente volta ad allineare le informazioni negli archivi di gestione.

Le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione **“4K”** attualmente sono bloccate; per la definizione delle stesse saranno date specifiche indicazioni alle Sedi.»

“CONOSCI LE TUE TUTELE”**BROCHURE INFORMATIVA DELL'INL PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE**

Il 25 novembre u.s., in occasione della **Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne**, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha promosso l'iniziativa "**Conosci le tue tutele**", attraverso la diffusione dell'acclusa brochure informativa «che mette in evidenza i diritti della donna lavoratrice e gli strumenti normativi e sociali di protezione a sua disposizione in caso di episodi di molestie.»

Ogni datore di lavoro interessato, di conseguenza, potrà facoltativamente affiggere tale opuscolo nella bacheca aziendale e/o, tenuto conto dei suoi utili contenuti, farne l'uso che riterrà più adeguato e conveniente.



CONOSCI le tue tutele

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

www.ispettorato.gov.it



Ispettorato Nazionale del Lavoro
Piazza della Repubblica, n. 59
00185 ROMA

www.ispettorato.gov.it



Conosci le tue tutele

25 novembre 2022

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022

A cura dell'Ufficio Segreteria,
Formazione, Comunicazione e Relazioni
Istituzionali

www.ispettorato.gov.it

LE VIOLENZE SUL LUOGO DI LAVORO

Il termine "violenza" include ogni comportamento che degrada, umilia o danneggia la dignità, il valore o la salute della persona.

Le forme di violenza sul lavoro:

1. Violenza:

- ✓ fisica
- ✓ sessuale
- ✓ psicologica (abusi e aggressioni verbali)
- ✓ economica

2. Mobbing

3. Stalking

4. Discriminazioni di genere:

- ✓ nell'accesso al lavoro
- ✓ per lo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza
- ✓ indiretta (da situazioni formalmente legittime anche se ingiuste)
- ✓ nell'orientamento e nella "formazione e aggiornamento"
- ✓ nella determinazione e corresponsione della retribuzione
- ✓ nell'assegnazione delle mansioni o della qualifica o nella progressione nella carriera
- ✓ nel diritto alla prosecuzione del lavoro
- ✓ per causa di matrimonio
- ✓ ulteriori*.

* Sono considerate discriminazioni anche le molestie e le molestie sessuali e quei trattamenti sfavorevoli, da parte del datore di lavoro, che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad un'azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

In particolare, per il Codice delle Pari Opportunità costituisce

discriminazione sul lavoro

ogni trattamento meno favorevole in ragione dello **stato di gravidanza**, nonché di **maternità o paternità**.

I TUOI DIRITTI

ARTICOLO 37 DELLA COSTITUZIONE

*"La donna lavoratrice ha gli **stessi diritti** e, a parità di lavoro, le **stesse retribuzioni** che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla **madre e al bambino una speciale adeguata protezione**"*

Per il suddetto motivo, oltre ad una **parità dei diritti**, la Costituzione prevede per la donna lavoratrice tutele maggiori, già dalla fase di gravidanza, in caso di maternità:

- ✓ indennità giornaliera di maternità
- ✓ permessi e riposi giornalieri per allattamento
- ✓ congedo obbligatorio di maternità (5 mesi)
- ✓ congedo parentale (fino a 12 anni del bambino)
- ✓ interdizione anticipata per gravidanza
 - patologica (es. minaccia di aborto)
 - fisiologica (con attività lavorativa o ambiente a rischio)
- ✓ interdizione posticipata (fino a sette mesi di vita del bambino)
- ✓ ulteriori tutele ai sensi della L. n. 104 del 1992 (genitori di bambini con handicap in situazioni di gravità accertata, fino ai 3 anni di vita):
 - prolungamento del congedo parentale
 - ulteriori riposi giornalieri
 - permessi mensili e periodo di congedo non superiore ai 2 anni
- ✓ priorità nella concessione del part time.

Le vittime di molestie sul posto di lavoro possono contattare il medico competente dell'azienda, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, i rappresentanti sindacali e/o il consulente di fiducia all'uopo individuato (ove presente).

Alla vittima è generalmente riconosciuto il danno:

- "biologico" (che incide sull'integrità psico-fisica della vittima),
- "economico" (quando e/o se dall'evento delle molestie sono sorte ulteriori conseguenze, come la perdita del lavoro o le dimissioni)
- "morale" (per la violazione della sua dignità).

Il datore di lavoro deve adottare misure per proteggere l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (es. licenziamento dei dipendenti responsabili delle molestie sessuali sul posto di lavoro).

Il licenziamento nei confronti di un dipendente che rifiuta le molestie sessuali è considerato **illecito**, previa valutazione da parte delle autorità competenti circa la veridicità delle presunte prove di comportamenti molesti sul posto di lavoro (dichiarazioni della vittima e/o di altri colleghi soggetti allo stesso trattamento).

LA LEGGE VIETA OGNI DISCRIMINAZIONE DI GENERE

IL RUOLO DELL'ISPETTORATO

L'Ispettorato Nazionale del lavoro si schiera contro le violenze, le molestie e le discriminazioni di genere in tutte le loro forme, ed opera altresì in collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità, sottoscrivendo protocolli di intesa con gli Organismi di Parità anche a livello territoriale.

L'Ispettorato supporta le LAVORATRICI attraverso:

- **rilascio di informazioni** in materia di tutela della maternità/paternità, anche con riguardo al reinserimento sul posto di lavoro e al divieto di licenziamento
- **adozione** dei provvedimenti di **interdizione** dal lavoro
- **supporto** durante le **dimissioni** dei lavoratori/lavoratrici
- **attivazione**, in caso di **controversie** sul lavoro per motivi discriminatori, delle procedure di:
 - conciliazione monocratica (ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004)
 - tentativo di conciliazione (ex art. 410 c.c.)
- **ispezioni** dei luoghi di lavoro
- **emanazione di diffida accertativa** per crediti patrimoniali ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004
- **segnalazioni** alla **Procura**
- **irrogazione di sanzioni**
- **disposizioni**.

Se ritieni di aver subito una qualsiasi discriminazione di genere, puoi rivolgerti a:

- Ispettorato Territoriale del lavoro
- Ufficio delle Consigliere di Parità

delle sedi presenti nella Provincia in cui lavori.

Per maggiori informazioni e per individuare e contattare le sedi territoriali, consulta il sito istituzionale

www.ispettorato.gov.it

LAVORO AGILE**DIFFERITO ALL'1 GENNAIO 2023 IL TERMINE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL PRESTATORE E DELLA DATA DI INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ**

Con una nota riportata il 24 novembre u.s. sul proprio portale istituzionale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che:

- per effettuare la comunicazione ^[1] dei nominativi degli interessati al lavoro agile ^[2] (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022) secondo quanto stabilito dal d.m. n. 149 del 22 agosto 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022) ^[3], «il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023»; la qual cosa considerata «la necessità di **garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal decreto ministeriale**»;
- dal 15 dicembre p.v. «sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce».

^[1] Art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017 (modificato dall'art. 41 bis del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022)

Testo in vigore fino al 31/8/2022	Testo vigente dall'1/9/2022
L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

^[2] Al fine «di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», la legge n. 81/2017 ha introdotto e disciplinato il «lavoro agile» quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

^[3] Il datore di lavoro, in particolare, deve compilare l'apposito modulo - (allegato 1 al d.m. n. 149/2022) disponibile su <https://servizi.lavoro.gov.it> e accessibile tramite autenticazione SPID e CIE - e trasmetterlo con le modalità tecniche di cui all'allegato 2 al d.m. n. 149/2022.

LAVORO AGILE**VALORIZZAZIONE CAMPI "PAT" E "VOCE DI TARIFFA" INAIL PER LA PROCEDURA**

Relativamente alla **comunicazione di lavoro agile** da rendersi ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017 (come modificato dall'art. 41-bis del d.l. n. 73/2022 e di cui si tratta in altra circolare pubblicata in questo notiziario, a cui pertanto si rinvia), con una nota riportata il 25 novembre u.s. sul proprio portale istituzionale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che «è richiesta la valorizzazione dei campi "**Pat Inail**" e "**Voce di tariffa Inail**" anche alle **Amministrazioni statali** (per le quali l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e **ad altri soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria**, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti.

Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione "**Rapporto di lavoro**", nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo "Pat Inail" possa essere valorizzato con i **seguenti codici**:

- 99992000 Ministeri
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro.

Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l'Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice "**00000000**" indicante "**in attesa di codice Pat**". Allo stesso modo, in merito al campo "Voce di tariffa", ai medesimi soggetti è già consentito l'inserimento in procedura del codice "**0000**".

I datori di lavoro che assolvono all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori "**00000000**" nel campo "Pat Inail" e "**0000**" nel "Voce di tariffa Inail"».

**PMI SALUTE - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
DEL CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA
COMUNICATO STAMPA SUL NUOVO ACCORDO DI GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI
PER IL BIENNIO 2023/2024**

Si acclude il comunicato stampa con cui PMI Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Confimi Impresa Meccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022) - informa dell'avvenuta firma, con *Intesa Sanpaolo RBM Salute*, del nuovo accordo sulla gestione dei servizi sanitari per il biennio 2023/2024.

COMUNICATO STAMPA

PMI SALUTE CON INTESA SANPAOLO RBM SALUTE SIGLATO L'ACCORDO PER IL NUOVO PIANO SANITARIO 2023-2024

Roma, 24 novembre 2022 - PMI Salute e Intesa Sanpaolo RBM Salute hanno sottoscritto presso la sede del Fondo il nuovo accordo sulla gestione dei servizi sanitari per il biennio 2023/2024.

Nell'accordo, PMI Salute è stata assistita dallo studio legale Tonucci & Partners.

PMI Salute, nata su iniziativa di Confindustria Meccanica, FIM – CISL e UILM – UIL, è il progetto di assistenza sanitaria integrativa dedicato alle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico, che permette ai dipendenti delle aziende aderenti di poter essere coperti da un piano sanitario completo per sé e per il proprio nucleo familiare fiscalmente a carico, in aggiunta alle prestazioni sanitarie erogate dal Sistema Sanitario Nazionale.

Intesa Sanpaolo RBM Salute, primaria Compagnia nel settore dell'Assicurazione Sanitaria in Italia, si rivolge ai Fondi Sanitari Occupazionali, Aziendali, Territoriali e a tutte le forme di *corporate welfare* per il settore Privato e Pubblico, con l'obiettivo di garantire una migliore tutela della salute attraverso un "secondo pilastro", che integri i livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Con questo nuovo accordo, il Fondo rinnova la collaborazione con una Compagnia leader nel settore dell'Assicurazione Sanitaria in Italia, insieme alla quale negli ultimi due anni ha visto incrementare le iscrizioni e le prestazioni richieste ed effettuate dai lavoratori.

Il Presidente di PMI Salute, Emanuele Fantini, ha dichiarato: *"Con soddisfazione continuiamo questo percorso insieme ad Intesa Sanpaolo RBM Salute. Abbiamo fatto del nostro meglio per offrire ai nostri Iscritti un nuovo piano sanitario su misura, sempre più rispondente alle loro esigenze. In questi anni il Fondo ha raccolto ed accolto le richieste dei lavoratori, trasformandole in garanzie sanitarie volte in primis alla prevenzione della salute dei nostri Aderenti"*.

Il Fondo, infatti, è sempre in prima linea in tema di salute e di prevenzione e continua a farsi portavoce di iniziative: durante e dopo la pandemia, il rimborso alle aziende e ai dipendenti del costo dei tamponi sostenuto per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 o, come quella attualmente in corso, relativa a prevenzione e controllo non solo del Covid-19 ma anche delle sindromi influenzali; iniziativa che prevede il rimborso delle spese per la somministrazione del vaccino antinfluenzale e che sostiene e appoggia la campagna promossa dal Ministero della Salute con la quale si raccomanda la vaccinazione non solo per le categorie a rischio ma di tutta la popolazione, rappresentando il vaccino una forte

arma di contrasto per prevenire l'influenza stagionale ed evitare la possibile confusione con l'infezione da Coronavirus.

Dalla prossima annualità, inoltre, PMI Salute gestirà in forma diretta due garanzie: la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e la *Long Term Care* (LTC) in ambito di disabilità e non autosufficienza.